



Tribunale di Milano Sezione II civile

Il Giudice

Rilevato che con ricorso assegnato in data 13.9.2022 la società

S[REDACTED] con sede in [REDACTED]

ha proposto ricorso per omologazione di concordato semplificato ;

letta l'istanza ex art. 54 CCI proposta dalla ricorrente, di competenza del tribunale in composizione monocratica;

ritenuto preliminarmente di evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il presente ricorso per omologa di concordato semplificato è regolato dal Codice della Crisi, in quanto depositato in data 12.9.2022 non rilevando che la composizione negoziata sia iniziata in data antecedente al 15.7.2022, in quanto la composizione negoziata non può essere considerata una "procedura" pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi ex art. 390 ed essendo l'art. 18 d.lgs. n. 118/2021 abrogato dall'art. 46 del d.lgs n. 17 giugno 2022 n. 83;

ritenuto pertanto che vada esaminata la domanda ex art. 54, comma 2, CCI formulata dalla ricorrente;

rilevato che l'art. 25 sexies CCI non richiama il disposto di cui all'art. 54 CCI, pur richiamando espressamente altre disposizioni applicabili al concordato preventivo, a differenza della previgente formulazione di cui all'art. 18, comma 2, d.l. n. 118/2021 che richiamava espressamente il disposto di cui all'art. 168 l.f.;

ritenuto che la diversa formulazione dell'art. 18, comma 2, d.l. n. 118/2021 trova spiegazione nel fatto che in quella sede era sufficiente il richiamo all'art. 168 l.f. per avere un effetto protettivo omnicomprendente, svincolato dalla proposizione di una domanda, come invece ora richiesta dall'art. 54 CCI e che tale richiamo era necessario in quanto norma dettata per il concordato preventivo;

rilevato, a tale ultimo riguardo, che permane infatti il richiamo espresso dell'art. 25 sexies CCI all'art. 46 CCI (divieto di acquisto dei diritti di prelazione e inefficacia delle ipoteche, previsione invece inclusa nella formulazione dell'art. 168 l.f.) che si giustifica col fatto che l'art. 46 costituisce previsione dettata in via specifica per il concordato preventivo, con la conseguenza che il suo mancato richiamo ne avrebbe precluso l'applicazione al concordato semplificato;



ritenuto invece che tale esigenza non operi per l'art. 54 CCI, in quanto strumento applicabile in via generale al procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza;

rilevato infatti che:

- a) il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCI (nella versione definitiva del d.lgs. n. 83/2022) e in particolare tra *“le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”*;
- b) l'art. 40, comma 1, CCI stabilisce che il procedimento per l'accesso agli *strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza* si svolge con le modalità previste nella sezione II che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, comma 2, si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCI;
- c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie – all'evidenza- al concordato semplificato;

rilevato altresì che:

- d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive *“impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative”* (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);
- e) che il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori;

ritenuto pertanto applicabile alla fattispecie il disposto degli articoli 54 e 55 CCI;

rilevato che il relativo procedimento come disciplinato dal dato normativo non richiede la fissazione di udienza né il coinvolgimento di controinteressati (cfr. Tribunale Roma, 21.7.2022);

